

Sul presidente del Consiglio dei ministri, alcune osservazioni

di Massimiliano Malvicini

Il presente contributo si focalizza sugli effetti che legge di riforma costituzionale e la legge elettorale per la Camera dei deputati (l. 52/2015, c.d. *Italicum*) potrebbero causare sulla figura del presidente del Consiglio dei ministri nella cornice della forma di governo italiana.

Una prima osservazione è che il progetto di riforma costituzionale in esame non altera alcuna delle disposizioni relative all'articolato sul governo così che, inizialmente, si potrebbe ritenere che la riforma non avrebbe alcun effetto sulle prerogative del presidente del Consiglio. Questa opinione non tiene però debitamente conto del rapporto tra la riforma elettorale e quella costituzionale, dato che l'*Italicum* risulterebbe efficace solo se affiancato dall'attribuzione della fiducia al governo da parte della sola Camera dei deputati. Questo fatto differenzia sicuramente il progetto di riforma costituzionale in esame dai quelli precedenti, soprattutto da quello elaborato nel 2005 nel quale si operò una modifica dei poteri del Premier tramite la modifica del titolo III della seconda parte della Costituzione. In questo senso, l'eventuale rafforzamento del premier deriverebbe dalla legge elettorale la quale, assegnando alla lista più votata al primo o al secondo turno un premio di maggioranza di 340 seggi, attribuirebbe al leader della lista "vincitrice" il requisito necessario per essere nominato capo dell'esecutivo.

D'altra parte, la legge elettorale non sarebbe però sufficiente a porre il presidente nelle condizioni di governare in modo efficace e stabile, risultati raggiungibili solo in presenza di altri elementi come, ad esempio, l'autorevolezza della figura prescelta. Uno degli effetti dell'*Italicum* potrebbe poi essere quello di spostare sulle regole e le procedure di selezione interne ai partiti la selezione dei leader e dei

candidati alle cariche di governo, de-potenziando i meccanismi di coordinamento tra le varie liste coalizzabili e responsabilizzando il premier nei confronti del suo partito di origine. A ciò si potrebbe poi sommare la formazione di governi monocolori, con la conseguenza che il premier potrebbe giovare della presunta omogeneità politica del gabinetto la quale, sommata all'ampiezza della maggioranza a sua disposizione, gli permetterebbe almeno teoricamente di dirigere e coordinare l'indirizzo politico verso la realizzazione del programma elettorale. Di fronte a questa prospettiva, se è plausibile che il presidente del Consiglio potrebbe guadagnare un'inedita legittimità politica, condizione necessaria non per garantire una maggiore autorevolezza, stabilità ed efficienza all'intero esecutivo, è tuttavia lecito dubitare che il raggiungimento di questi obiettivi si otterrebbe contestualmente all'entrata in vigore della riforma. Al contrario, in caso di esito affermativo del referendum, saranno la disciplina interna alla maggioranza monopartitica alle direttive provenienti da Palazzo Chigi ed l'uso più o meno oculato del programma elettorale da parte dell'esecutivo quale strumento politico da far valere in sede di lavori parlamentari a poter portare agli obiettivi sopracitati. In sostanza, non è detto che il combinato disposto tra le due riforme possa garantire automaticamente una maggiore rilevanza politica del presidente del Consiglio tale da trasformarlo da mediatore tra le varie istanze della maggioranza a costante promotore dell'indirizzo politico del governo. Questo processo, come insegna l'esperienza britannica, è determinato dal rapporto tra il premier ed i parlamentari della maggioranza oltre che da quelli all'interno del Gabinetto, elementi attualmente non prevedibili.

Del resto, l'ultima osservazione porta in dote un insegnamento disciplinare: se il grado di centralità del premier nella nostra forma di governo sarà molto probabilmente determinato dal rapporto tra questo e la sua maggioranza monopartitica, sembra proprio che un approfondimento delle regole interne ai partiti (istituzione di uno *Shadow Cabinet*, procedure di selezione e sostituzione della leadership di partito) non possa più essere ignorato nell'analisi della nostra forma di governo.

Di fronte alle riforma costituzionale occorrerà senz'altro comprendere come si potranno conciliare le istanze decisionali con quelle deliberative proprie del nostro ordinamento, guardando, in altri termini, al bilanciamento della nostra forma di governo. Di fronte ad una maggioranza posta nelle condizioni di realizzare il suo programma, occorrerà capire come contemperare la sua forza con quella delle opposizioni, al fine di evitare la loro irrilevanza nei lavori parlamentari, anticamera della loro irresponsabilità politica. Questa operazione andrà compiuta attraverso la predisposizione di garanzie di tipo politico e giuridico, cioè di efficaci strumenti di controllo sull'azione del governo e della maggioranza, all'interno dei nuovi regolamenti parlamentari, veri e propri epigoni della riforma costituzionale.